

**RIVISTA GIURIDICA SEMESTRALE**  
**n. 1/2026**

# **BILANCIO COMUNITÀ PERSONA**

**Editore Associazione**

---

**DIRITTO & CONTI**  
— BILANCIO · COMUNITÀ · PERSONA —



**DIREZIONE SCIENTIFICA**

Aldo Carosi  
Elisa Cavasino  
Ines Ciolli  
Giovanna Colombini

Vanessa Manzetti  
Guido Rivosecchi  
Giuseppe Verde

**DIREZIONE EDITORIALE**

Laura d'Ambrosio

Francesco Sucameli

Giovanni Guida

**COMITATO SCIENTIFICO**

Vincenzo Barba  
Monica Bergo  
Chiara Bergonzini  
Francesco Bilancia  
Gianluigi Bizioli  
Guido Calabresi  
Ignacio Calatyud Prats  
Francesco Capalbo  
Carlo Colapietro  
Barbara Cortese  
Giacomo D'Angelo  
Marcello Degni  
Francesco Fimmanò  
Sergio Foà  
Loredana Giani  
Valentina Giomi

Massimo Luciani  
Nicola Lupo  
Simone Mezzacapo  
Vittorio Occorsio  
Simone Pajno  
Giuseppe Palmisano  
Barbara Pezzini  
Eugenio Picozza  
Giovanna Pistorio  
Antonio Saitta  
Maria Alessandra Sandulli  
Gino Scaccia  
Vincenzo Sforza  
Riccardo Ursi

**REDAZIONE**

Patrizio I. D'Andrea  
Carla Di Martino  
Paolo Pietrangelo

Francesca Carpita  
Emanuele Rosi Fratto Grippaudo  
Francesca Leotta

# DOTTRINA

## I CARATTERI DELLA GIUSTIZIA CONTABILE IN ANGOLA<sup>1</sup>

di Cristiano Celone\*

Professore associato di diritto amministrativo e pubblico  
Università degli studi di Palermo

### SOMMARIO:

1. I lineamenti del Tribunal de Contas.
2. Il reclutamento dei giudici tramite concorso “curricolare”.
3. L’indipendenza e l’autonomia del Tribunal de Contas al cospetto di un governo “presidenzialista”.
4. Le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali.
5. I rapporti con altri soggetti interni o esterni all’ordinamento angolano.
6. Il Tribunal de Contas tra presente e futuro.

### ABSTRACT

*Il contributo offre alcuni spunti di riflessione in chiave comparata sui caratteri e sulle criticità del sistema di giustizia contabile in Angola, ove amplissimi poteri si concentrano nelle mani del Presidente della Repubblica, senza prevedere al contempo alcun meccanismo di controllo e di bilanciamento volto a limitare le prerogative presidenziali e finalizzato a preservare il principio della separazione dei poteri.*

### ***The characters of the accounting justice in Angola***

*The paper offers some comparative insights into the characters and critical issues of the accounting justice system in Angola, where extensive powers are concentrated in the hands of the President of the Republic, without any mechanism of checks and balances intended to limit presidential prerogatives and preserve the principle of separation of powers.*

### **1. I lineamenti del Tribunal de Contas**

I tratti caratterizzanti il sistema della giustizia contabile nella Repubblica presidenziale dell’Angola sono contenuti nella Costituzione del 2010<sup>2</sup> e nella legge anch’essa del 2010<sup>3</sup>, che disciplina in modo organico l’organizzazione, il funzionamento e le competenze giurisdizionali, di controllo e consultive, del Tribunal de Contas (TdC).

Il Tribunal de Contas è un organo giurisdizionale di rilievo costituzionale che opera all’interno di uno Stato che adotta una forma di governo “presidenzialista”, come quella di quasi tutti i nuovi Stati dell’Africa subsahariana. Ampi sono infatti i poteri, anche di natura legislativa, concentrati nelle mani del Presidente della Repubblica, organo fondamentale e centrale dello Stato angolano, al quale è affidata la guida politica del Paese e del Governo (mancando la figura del Primo Ministro sostituito da un Vice-Presidente nominato direttamente dal Capo dello Stato<sup>4</sup>), senza un adeguato sistema di *checks and balances* rispetto agli altri due poteri, legislativo e giudiziario.

---

<sup>1</sup> L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata su *dirittoeconti.it*.

\* L’articolo, destinato agli scritti per Alfredo Contieri, riprende con modifiche e aggiunte i contenuti del contributo per il volume che raccoglie gli atti del Congresso internazionale sul tema “L’esercizio della funzione contabile giudiziaria: esperienze internazionali e scambio di buone pratiche”, tenutosi a Palermo il 6, 7 e 8 maggio 2024.

<sup>2</sup> La Costituzione del 2010 è la terza Costituzione da quando l’Angola, nel 1975, ha conquistato l’indipendenza dal Portogallo. Il testo del 2010, 11 anni dopo la sua entrata in vigore, ha subito una serie di modifiche in virtù della legge del 16 agosto 2021, n. 18.

<sup>3</sup> Anche la cd. “Lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas” (cd. LOPTC), del 9 luglio 2010, n. 13, è stata successivamente modificata con la legge del 14 agosto 2019, n. 19.

<sup>4</sup> La scelta in favore di un governo presidenziale era già stata in effetti intrapresa, nel 1998, con la decisiva sentenza del Tribunal Supremo (chiamato allora ad esprimersi anche in funzione di Tribunal Constitucional), che impresse una svolta presidenziale all’assetto costituzionale semipresidenziale del 1992, affidando al Capo dello Stato la guida effettiva del Governo, nonostante la presenza allora di un Primo Ministro, che venne subito relegato però al ruolo di mero coadiutore, alle dipendenze e sotto il coordinamento del Presidente della Repubblica (cfr. A. ARANEO, *Angola e Mozambico: presidenzialismi in via di consolidamento*, in *DPCE on line*, 1/2023, 1288-1289).

Il Tribunal de Contas, come molte istituzioni dell'Angola, è di recente creazione. È stato previsto dalla legge n. 5 del 1996 (del 12 aprile), ma è diventato effettivamente operativo soltanto nel 2001. La sua istituzione, come emerge dal preambolo della suddetta legge, risponde all'esigenza di garantire il controllo dei fondi pubblici ed una gestione efficiente delle finanze pubbliche.

Dalla Costituzione e dalla legge viene qualificato come organo giurisdizionale supremo deputato al controllo della legalità delle finanze e dei conti pubblici<sup>5</sup>, nonché sovrano<sup>6</sup>, autonomo sotto il profilo organizzativo e finanziario<sup>7</sup>, indipendente e imparziale<sup>8</sup>, essendo soggetto soltanto alla Costituzione ed alla legge come gli altri organi giurisdizionali. Viene anche annoverato tra i Tribunali superiori del sistema giudiziario angolano, insieme al Tribunal Supremo<sup>9</sup>, al Tribunal Constitucional ed al Supremo Tribunal Militar<sup>10</sup>.

L'indipendenza viene ribadita anche a proposito dei giudici, i quali godono dei diritti e delle garanzie di inamovibilità<sup>11</sup>, imparzialità e irresponsabilità<sup>12</sup>, proprie di tutti i giudici e dei pubblici ministeri, previste nella Costituzione e nei rispettivi statuti<sup>13</sup>.

Il Tribunal de Contas, che oggi conta 13 giudici consiglieri (incluso il Presidente e il vice-Presidente)<sup>14</sup>, è chiamato ad esercitare funzioni analoghe a quelle della Corte dei conti italiana. Ad esso competono funzioni di controllo preventivo, concomitante e successivo, funzioni consultive e giurisdizionali, nelle materie della finanza e della contabilità pubblica e in materia di responsabilità amministrativo-contabile (ovvero erariale), che nell'ordinamento angolano prende il nome di “responsabilidade financeira”.

## 2. Il reclutamento dei giudici tramite concorso “curricolare”

Nel sistema costituzionale angolano il Tribunal de Contas viene dunque concepito, almeno sul piano formale, come un organo giurisdizionale supremo, superiore e sovrano, autonomo, indipendente e imparziale, al pari degli altri Tribunali superiori e della Procura generale della Repubblica.

L'inamovibilità, l'irresponsabilità, l'autogoverno dei giudici, le incompatibilità e le restrizioni allo svolgimento di altre attività, sono ulteriori garanzie costituzionali, a loro volta corollari dei principi dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'autonomia del Potere giudiziario e dei singoli giudici.

I giudici, d'altra parte, non possono essere trasferiti, promossi, sospesi, pensionati o licenziati, né incriminati<sup>15</sup>, se non in base alla Costituzione e alla legge<sup>16</sup>.

Non sono responsabili delle decisioni che assumono nell'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi previsti dalla legge<sup>17</sup> (in cui lo Stato può agire contro di loro)<sup>18</sup>.

Le loro decisioni sono sovrane, quindi obbligatorie<sup>19</sup>, salvo le eccezioni previste dalla legge o la possibilità di impugnarle tramite ricorso presso le istanze superiori<sup>20</sup>, come nel caso, per esempio, dei ricorsi

<sup>5</sup> Art. 182, Cost.

<sup>6</sup> Artt. 105 e 174, Cost. Il TdC è sovrano come ciascun altro tribunale e ciascun giudice poiché è espressione del Potere giudiziario. Oltre agli organi giurisdizionali sono definiti sovrani il Presidente della Repubblica, titolare del Potere esecutivo, e l'Assemblea Nazionale, titolare del Potere legislativo.

<sup>7</sup> Art. 178, Cost. Ai sensi dell'art. 34, LOPTC, il Tribunal de Contas predispose il proprio progetto di bilancio annuale, che deve includere una previsione delle proprie entrate e viene trasmesso al Ministero delle Finanze per essere inserito nel bilancio generale dello Stato.

<sup>8</sup> Artt. 175 e 179, Cost.

<sup>9</sup> Il Tribunal Supremo è l'organo giurisdizionale di ultima istanza dei giudici comuni ordinari.

<sup>10</sup> Art. 176, Cost.

<sup>11</sup> Art. 179, c. 2, Cost.

<sup>12</sup> Art. 179, c. 3, Cost.

<sup>13</sup> Cfr. art. 181, c. 4, Cost., e art. 3, legge n. 13/2010.

<sup>14</sup> Cfr. art. 4, LOPTC, come modificato dalla legge n. 19/2019.

<sup>15</sup> I giudici possono essere incarcerati solo dopo una sentenza di colpevolezza, quando il reato è punibile con la reclusione superiore a 2 anni, salvo i casi di flagrante delitto colposo punibile con la stessa pena (art. 179, c. 4, Cost.).

<sup>16</sup> Art. 179, c. 2, Cost., cit.

<sup>17</sup> Art. 179, c. 3, Cost., cit.

<sup>18</sup> Al di fuori dei casi in cui il fatto costituisca reato, la responsabilità delle decisioni giudiziarie spetta sempre allo Stato, che ha diritto di rivalsa contro il giudice responsabile (art. 3, c. 4, LOPTC).

<sup>19</sup> Art. 3, c. 3, LOPTC.

<sup>20</sup> Art. 100, LOPTC, cit.

di fronte all'Adunanza Plenaria del Tribunal de Contas contro le decisioni delle singole Sezioni<sup>21</sup>, oppure davanti al Consiglio Superiore della Magistratura contro le decisioni dell'Adunanza Plenaria del TdC in tema di illeciti disciplinari dei suoi giudici<sup>22</sup>.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella veste di organo di autogoverno della Magistratura e dei giudici (al quale la Costituzione angolana attribuisce una serie di funzioni)<sup>23</sup>, svolge anch'esso un ruolo fondamentale di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del Potere giudiziario (nel suo complesso) e dei singoli giudici<sup>24</sup>.

Tra le incompatibilità e le restrizioni di livello costituzionale quali ulteriori elementi di garanzia si segnala che i giudici in carica non possono ricoprire altri incarichi pubblici o privati, fatta eccezione per l'insegnamento e la ricerca scientifica di natura giuridica, non possono aderire a partiti politici o ad associazioni di natura politica, né possono svolgere attività all'interno di un partito politico, salvo il riconoscimento di un non meglio precisato diritto di aderire ad associazioni di tipo professionale, essendogli in ogni caso vietato di esercitare il diritto di sciopero<sup>25</sup> (che è invece costituzionalmente riconosciuto ad ogni lavoratore con alcuni limiti e a determinate condizioni)<sup>26</sup>.

Il reclutamento dei giudici tramite “concorso curricolare” è anch'esso un elemento di garanzia della loro indipendenza, autonomia, imparzialità e professionalità. Il reclutamento viene indetto e gestito, nei termini stabiliti dalla legge, dalla Sezione Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, anch'esso organo di rilievo costituzionale. Le relative Commissioni di concorso sono composte in prevalenza da giudici. La selezione non prevede, però, prove scritte e/o orali obbligatorie, ma soltanto l'esame del curriculum. I requisiti morali e professionali per essere nominati giudici del Tribunal de Contas sono indicati all'art. 23 della legge 13/2010, che, oltre a esigere la cittadinanza angolana e un'età pari o superiore a 35 anni, l'integrità morale, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di una condanna per un reato doloso punibile con pena detentiva, richiede, sul piano professionale, o l'essere già un magistrato con una buona valutazione e almeno 10 anni di comprovata esperienza professionale, oppure, più semplicemente, l'essere un laureato in diritto, economia, finanza, management o corsi di istruzione superiori simili, con almeno 10 anni di esperienza professionale.

Infine, il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri giudici consiglieri del Tribunal de Contas, così come in effetti accade per i giudici degli altri Tribunali superiori e per i magistrati della Procura generale della Repubblica, sono nominati dal Presidente della Repubblica, nel caso dei giudici contabili per un mandato unico di sette anni<sup>27</sup>. Un potere presidenziale, questo, che, in effetti, fa discutere, in quanto sembra compromettere, almeno in parte, la stessa indipendenza e autonomia del Potere giudiziario angolano. Al riguardo, il Fondo Monetario Internazionale raccomanda di modificare i meccanismi di nomina dei vertici giudiziari del Tribunal de Contas affidandoli a organi tecnici o parlamentari, al fine di garantire meglio l'indipendenza di questa istituzione. Nel caso dei giudici contabili, tuttavia, la prassi concorsuale recente è stata finora quella di formulare una graduatoria di merito attraverso la predeterminazione di un punteggio per ogni criterio, tant'è che il Presidente della Repubblica ha sempre nominato i primi della graduatoria, salvo poi il potere di decidere chi tra i giudici sarà il Presidente ed il Vice-Presidente.

<sup>21</sup> Art. 12, c. 3, LOPTC.

<sup>22</sup> Art. 25, c. 2, LOPTC. Per avere un'idea dell'attività giurisdizionale svolta dal Tribunal de Contas e in particolare dal suo “Plénario” e dalle sue “Câmaras” è disponibile il *Relatório de Atividades Jurisdicionais do Ano de 2021* al link [https://tcontas.ao/wp-content/uploads/2025/09/Relatorio-de-Actividades-Jurisdicional\\_VR-20-05-2022\\_Plenaria-13-05-2022-Final.cleaned.pdf](https://tcontas.ao/wp-content/uploads/2025/09/Relatorio-de-Actividades-Jurisdicional_VR-20-05-2022_Plenaria-13-05-2022-Final.cleaned.pdf).

<sup>23</sup> Art. 184, Cost.

<sup>24</sup> Sul tema, con riferimento all'ordinamento italiano, sia consentito rinviare a C. CELONE, *O Poder Judiciário italiano entre Constituição e Direito Europeu: autonomia, independência, imparcialidade e defesa dos direitos*, in *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, jan./mar. 2024, 51 ss., spec. 60 ss.

<sup>25</sup> Art. 179, c. 5, 6 e 7, Cost.

<sup>26</sup> Art. 51, Cost.

<sup>27</sup> Art. 119, lett. g), art. 182, c. 2, Cost.; artt. 20, 21 e 22, legge n. 13/2010.

### 3. Indipendenza e autonomia del Tribunal de Contas al cospetto di un governo “presidenzialista”

L'indipendenza e l'autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale del Tribunal de Contas, come quella di ogni altro tribunale, è un corollario del principio dello Stato democratico di diritto e della conseguente separazione dei poteri, entrambi contemplati all'articolo 2 della Costituzione angolana.

Non può esistere, d'altra parte, uno Stato di diritto senza la separazione dei poteri, la quale può comunque assumere forme diverse data la varietà dei modelli di stato e di governo ed il grado di implementazione in ciascuno. Così come, a ben vedere, non può esistere uno Stato di diritto laddove non siano garantiti altri principi e valori, oltre alla separazione dei poteri. Il riferimento è ai principi ed ai valori di: democrazia e legalità, in base ai quali tutti i pubblici poteri devono agire in linea con i valori della democrazia, nel rispetto dei diritti fondamentali, entro i limiti fissati dal diritto e in base a leggi approvate secondo un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto, dal quale si traggono esigenze di chiarezza e prevedibilità delle norme, destinate a operare soltanto per il futuro a tutela del legittimo affidamento degli amministratori; divieto di arbitrarietà del Potere esecutivo, volto a proteggere ogni persona, fisica e giuridica, rispetto a interventi delle pubbliche autorità privi di giustificazione o comunque sproporzionati; effettività della tutela giurisdizionale, compreso l'accesso alla giustizia, assicurata da organi giurisdizionali indipendenti e imparziali anche a garanzia dei diritti fondamentali; non discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge, che impone di trattare in modo eguale situazioni analoghe e in modo differente situazioni diverse. Questi principi e valori sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea come elementi fondamentali della nozione europea di Stato di diritto, che, a sua volta, è uno dei valori fondanti dell'Unione europea sanciti all'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, e sono poi confluiti nel diritto derivato e in particolare nel terzo considerando e nell'art. 2 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (noto anche come Meccanismo di condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto)<sup>28</sup>.

Sul piano della separazione dei poteri vengono però forse alla luce le maggiori criticità, tant'è che l'effettiva indipendenza, autonomia ed incisività d'azione del Tribunal de Contas restano al centro del dibattito, in quanto spesso condizionate dalla politica in posizione di primato, dalle limitate risorse materiali, umane e finanziarie. Nell'ordinamento angolano si assiste, infatti, ad una forte strumentalizzazione del Potere giudiziario da parte del Potere esecutivo, che ne mina l'indipendenza e l'autonomia. Tanto è vero che in Angola, tra il 2019 e il 2023, si è assistito a un numero crescente di scandali di corruzione, che hanno coinvolto anche i giudici dei Tribunali superiori, incluso il Tribunal de Contas, nonostante il suo ruolo strategico nella promozione della trasparenza, della responsabilità pubblica e della lotta alla corruzione. Una situazione questa che nuoce al funzionamento efficiente delle istituzioni statali e evidenzia come i meccanismi di trasparenza, controllo e responsabilità dei poteri pubblici siano deboli e non riescano a prevenire efficacemente la corruzione<sup>29</sup>.

Sebbene quindi, sin dal suo *incipit*, la Costituzione della Repubblica d'Angola affermi e consacri il principio della separazione dei poteri (art. 2), l'affermazione si rivela in effetti una mera espressione di valore, ove solo si passino in rassegna le disposizioni del testo costituzionale che attribuiscono amplissimi poteri alla figura del Capo dello Stato, senza, invero, realizzare un reale e concreto meccanismo volto a limitare le prerogative presidenziali.

Nel contesto politico angolano il principio della separazione dei poteri non trova pertanto piena attuazione neppure a livello costituzionale e non solo nel concreto atteggiarsi dei poteri istituzionali.

La svolta in senso “presidenzialista” dello Stato angolano appare in particolar modo evidente se si guarda alla vastità dei poteri che la Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica, il quale, oltre ad essere il Capo dello Stato, il rappresentante della Nazione sul piano nazionale e internazionale, il garante della

<sup>28</sup> Sulla nozione europea di Stato di diritto alla luce del regolamento di “condizionalità” si v. tra gli altri: B. RANDAZZO, *La nozione europea di Stato di diritto e la tutela integrata dei diritti fondamentali*, in S. DEL GATTO e G. VESPERINI (a cura di), *Manuale di diritto amministrativo europeo*, Torino, 2024, 51 ss., spec. 56; M. COLI, *Stato di diritto e condizionalità finanziaria: un binomio ormai inscindibile per la tutela dei valori dell'Unione europea?*, in *questionegiustizia.it*, 2024; C. BUSALACCHI, *Le condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o il rule of law a protezione del bilancio?*, in *dirittoeconti.it*, 4.04.2022.

<sup>29</sup> In questo senso, O. P. QUINTAS, J. M. MUSSUNDA DA SILVA, *Análise da accountability horizontal no Estado angolano*, in *Revista Sul-Americana de Ciência Política*, 2023, v. 9, n. 1, 1. ss.

Costituzione, dell'unità nazionale, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Paese, il comandante in capo delle Forze armate, è anche il titolare del Potere esecutivo<sup>30</sup>.

Tra i numerosi poteri che la Costituzione riconosce a vantaggio del Presidente della Repubblica, appaiono particolarmente rilevanti il potere di nomina e revoca del Vice-Presidente della Repubblica, quello di nomina e revoca dei ministri, dei segretari di Stato e dei vice-ministri, il potere di nomina di tutti i giudici dei Tribunali superiori, il potere di nomina e revoca di tutti i magistrati della Procura generale della Repubblica<sup>31</sup>, nonché degli ambasciatori<sup>32</sup>.

In qualità di Capo del Governo, inoltre, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, tra le altre cose, non solo definisce la struttura organizzativa e stabilisce la composizione del Potere esecutivo, ma definisce e dirige anche la politica nazionale del Paese e dell'amministrazione pubblica.

Ampi sono infine i poteri che al Presidente della Repubblica sono attribuiti finanche in materia di iniziativa legislativa, come il potere di presentare all'Assemblea Nazionale la proposta del bilancio generale dello Stato<sup>33</sup>.

Appare evidente come nella forma di governo angolana il potere politico, scevro da qualsiasi condizionamento, è concentrato nelle mani del Capo dello Stato, senza prevedere al contempo alcun meccanismo di controllo e di bilanciamento volto a limitare il potere presidenziale e finalizzato a preservare il principio della separazione dei poteri.

Per le più diverse ragioni determinate dal contesto politico, sociale ed economico di riferimento, questa concentrazione di poteri tanto estesi nelle mani del Presidente della Repubblica dell'Angola e la mancanza di un sistema di pesi e contrappesi in favore del Potere legislativo e giudiziario, determina una forma di governo, che non può dirsi presidenziale, semmai presidenzialista, con buona pace del principio della separazione dei poteri, quantunque proclamato in Costituzione tra i principi fondamentali dello Stato democratico di diritto della Repubblica dell'Angola<sup>34</sup>.

Se si guarda alla storia dell'Angola, da quando colonia portoghese conquista l'indipendenza, nel 1975, il fenomeno che porta fin da subito ad accentuare nelle mani del Presidente della Repubblica tutti questi poteri è, d'altra parte, un tratto caratteristico e comune a tutti i contesti politici dell'Africa subsahariana<sup>35</sup>, una sorta di "presidenza imperiale"<sup>36</sup> che, riferita all'assetto costituzionale angolano, intende proprio sottolineare come nella forma di governo in esame i poteri riconosciuti al Capo dello Stato siano estremamente ampi e, a ben vedere, eccessivi, senza che agli altri organi costituzionali siano effettivamente, e anche solo formalmente, riconosciuti poteri tali da controbilanciare le ampie prerogative presidenziali<sup>37</sup>, al punto da mettere potenzialmente in discussione il funzionamento del sistema democratico<sup>38</sup>.

#### 4. Le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali

Sono soggetti alla giurisdizione e al controllo contabile e finanziario della Corte dei conti angolana non solo soggetti pubblici, ma anche soggetti privati, nella misura in cui questi ultimi siano finanziati da enti pubblici o utilizzino fondi pubblici. L'elenco dettagliato dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è contenuto nell'art. 2 della legge organica del 2010 ed è stato recentemente ampliato dalla legge n. 19/2019, che ha assoggettato al controllo di questa istituzione, tra gli altri, anche le autorità amministrative indipendenti e i concessionari di servizi pubblici.

<sup>30</sup> Art. 108, Cost.

<sup>31</sup> Art. 119, lett. d) – i), Cost.

<sup>32</sup> Art. 121, lett. d), Cost.

<sup>33</sup> Art. 120, lett. c) e j), Cost.

<sup>34</sup> Art. 2, Cost.

<sup>35</sup> Di recente, G. SANTAGATI, *The President in Sub-Saharan Africa: constitutional guardian or hyper-presidential drift?*, in *Nuove Autonomie*, 1/2025, 275 ss.

<sup>36</sup> Viene ripresa l'espressione coniata dallo storico e saggista statunitense Arthur Meier Schlesinger nel suo libro del 1980 e riferita al sistema di governo nordamericano, più specificamente, ai poteri del presidente statunitense rispetto al Congresso in tempo di guerra.

<sup>37</sup> A. ARANEO, *Angola e Mozambico: presidenzialismi in via di consolidamento*, cit., 1291-1292.

<sup>38</sup> Come sostiene A. CIAMMARICONI, *Prospettive del costituzionalismo lusofono. Dalle radici comuni al processo di integrazione degli ordinamenti di lingua portoghese*, Bologna, 2018, 53.

Per quanto riguarda i controlli, quelli preventivi e successivi appaiono estesi, almeno *prima facie*, in quanto interessano una categoria ampia di atti e di contratti posti in essere da una serie di soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua giurisdizione<sup>39</sup>. A ben vedere, però, sono solo contratti di notevole importo. Si legge, infatti, nell'art. 11 della proposta di legge che approva il bilancio generale dello Stato per l'esercizio economico del 2026, che sono contratti di valore uguale o superiore a undicimila milioni di kwanzas o mille milioni di kwanzas, a seconda dei soggetti che li stipulano. Tradotto in euro si tratterebbe di contratti di importo superiore rispettivamente a 10 milioni e 195 mila euro o a 926 mila euro all'incirca, a meno che non si tratti di contratti di locazione, ma anche in questo caso il controllo preventivo del TdC scatta solo se siano di importo superiore a 424 mila euro all'incirca.

I controlli preventivi vengono esercitati attraverso il rilascio di un visto o il suo rifiuto e attraverso la dichiarazione di conformità, ed hanno lo scopo di verificare che gli atti ed i contratti siano conformi alle leggi vigenti e le relative spese abbiano una copertura finanziaria. Il visto si considera rilasciato se decorrono trenta giorni dalla sottomissione dell'atto o del contratto al Tribunal de Contas e questo non si sia nel frattempo pronunciato, a meno che non abbia richiesto informazioni mancanti o aggiuntive, nel qual caso la decorrenza dei termini di scadenza viene interrotta fino alla consegna di tali informazioni.

Nei controlli successivi il Tribunal de Contas valuta *ex post* la legittimità e la regolarità delle attività di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese, nonché, nel caso di contratti, verifica se le condizioni apposte siano state le più vantaggiose nel momento in cui sono stati sottoscritti. Esamina dunque *a posteriori* i conti, il funzionamento dei sistemi di controllo interno, la legalità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione finanziaria dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua giurisdizione.

I controlli concomitanti vengono effettuati invece “durante” lo svolgimento dell'attività amministrativa e finanziaria, nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, “su gestioni pubbliche in corso di esercizio”<sup>40</sup>, quindi su questioni non ancora concluse, allo scopo di stimolare, laddove accertino situazioni illegittime o pregiudizievoli, processi autocorrettivi secondo una prospettiva collaborativa, che, se è vero che riduce il tasso di autoritarità insito nella tradizionale funzione del controllo, non è vero che la depotenzia anzi al contrario la rafforza, rendendo in effetti attuale al riguardo un'osservazione di Massimo Severo Giannini secondo il quale «la forma più efficiente di controllo è quella in cui il controllo scompare e diviene articolazione di un'attività più ampia e profonda»<sup>41</sup>.

Tale ultima forma di controllo dovrebbe in effetti produrre una maggiore tutela della gestione economico-finanziaria delle risorse collettive, proprio perché in grado di intervenire prima che l'atto si perfezioni o durante la sua esecuzione (non ancora conclusa)<sup>42</sup>.

I controlli concomitanti e successivi rispondono entrambi alla nuova filosofia dei controlli, quella che in Italia è stata introdotta a partire dalla fine degli anni Novanta durante un'epoca di profonde trasformazioni avviate dalle leggi Bassanini. È l'epoca in cui si assiste alla dequotazione della stessa legalità, che non potrebbe forse più dirsi valore primario, pur non cessando la stessa di rappresentare un valore quantomeno strumentale e di decisivo rilievo nello stesso perseguimento del risultato amministrativo, che sembra averla non tanto sostituita (come pure è stato paventato in dottrina)<sup>43</sup> quanto piuttosto inglobata quale principio costituzionale di legittimazione dell'autorità amministrativa<sup>44</sup>. È l'epoca in cui si passa pure alla dequotazione del provvedimento, che porta anch'essa ad una modificazione profonda del sistema di controllo, in quanto questo tende ad avere come oggetto non già singoli atti, ma l'attività amministrativa nel suo complesso e in *itinere*<sup>45</sup>. È l'epoca in cui si approda infine alla rifondazione del concetto stesso di legittimità, resa indispensabile proprio

<sup>39</sup> Cfr. artt. 8 e 9, LOPTC.

<sup>40</sup> Cfr. <https://tcontas.ao/concomitante/>.

<sup>41</sup> Il pensiero di Giannini è ripreso da A. ROMANO TASSONE, *I controlli sugli atti degli enti locali nelle leggi n. 59 e 127 del 1997*, in *Dir. amm.*, 1998, n. 1, 77, alla fine della sua ricostruzione sistematica del regime dei controlli sugli atti degli enti locali.

<sup>42</sup> Sui controlli concomitanti della Corte dei conti italiana si vd.: G. ORLANDO, *Il controllo concomitante della Corte dei Conti: ausilio per la politica nazionale o eccessiva pervasività nell'attività di indirizzo politico?*, in *federalismi.it*, 29 luglio 2024, 33 ss.; C. PAGLIARIN, *I controlli della Corte dei conti e la riforma della pubblica amministrazione nella stagione del PNRR. Una introduzione*, in *Diritto&Conti*, 26 aprile 2023, 1 ss.

<sup>43</sup> Cfr. M. IMMORDINO e A. CONTIERI, *Corte dei Conti ed Enti locali nel pensiero di Roberto Marrama e nella legislazione attuale*, in *Scritti in memoria di Roberto Marrama*, Napoli, 2012, vol. I, 288.

<sup>44</sup> A. ROMANO TASSONE, *I controlli sugli atti degli enti locali nelle leggi n. 59 e 127 del 1997*, cit., 62.

<sup>45</sup> A. CONTIERI, *La riforma dei controlli in uno scritto di Antonio Romano Tassone*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2015, 1074.

dal nuovo regime dei controlli, un concetto, quello di legittimità, che si arricchisce del nuovo parametro dell'efficienza, salvo discutere se sia l'efficienza a inglobare la legittimità o il contrario, a meno di non considerarli in rapporto di equivalenza e l'uno in aggiunta all'altro, se è vero, per un verso, che la misurazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa<sup>46</sup>, per quanto attiene al risultato conseguito, può difficilmente prescindere dalla considerazione quanto meno della legalità sostanziale, per altro verso, che non può rispondere ad un parametro d'efficienza l'azione pubblica la quale, pur corretta ed adeguata nei risultati, venga annullata dal giudice amministrativo in ragione della sua illegittimità<sup>47</sup>.

Il Tribunal de Contas esercita anche funzioni consultive tra cui si ricorda in particolare l'emissione di un parere sul bilancio generale dello Stato, ogniqualvolta l'Assemblea Nazionale ne faccia richiesta<sup>48</sup>. Al riguardo, tuttavia, nei rapporti più recenti dell'*Open Budget Survey (OBS)*, pubblicati nel 2025, si osserva come la Corte dei conti angolana continui a pubblicare annualmente relazioni di *audit ex post* sui conti pubblici che non coprono tutti gli aspetti e le sue raccomandazioni non siano sempre seguite. L'assenza di un sistema vincolante per il recepimento delle osservazioni formulate dal TdC compromette l'impatto delle sue analisi e riduce l'efficacia complessiva della sua azione di garanzia<sup>49</sup>.

Nei giudizi di "*responsabilidade financeira*", il Tribunal de Contas ha invece il potere di applicare misure reintegratorie e sanzionatorie a carico dei responsabili delle infrazioni. Le multe irrogabili non possono in ogni caso superare 1/3 dello stipendio annuale del soggetto responsabile<sup>50</sup>. Sono giudizi che ai fini dell'imputazione richiedono che sia appurato, oltre al fatto illecito, al danno ed al nesso di causalità<sup>51</sup>, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, purché quest'ultima sia "grave"<sup>52</sup>, analogamente a quanto è previsto nell'ordinamento italiano, in cui è stata però recentemente introdotta una definizione restrittiva di "colpa grave"<sup>53</sup>, che fa discutere e che è differente peraltro da quella anch'essa limitativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici<sup>54</sup>. Diversi sono invece i termini di prescrizione delle relative azioni giurisdizionali, a seconda che sia reintegratoria o sanzionatoria, in quanto nel primo caso è di 10 anni, nel secondo di 5 anni, decorrenti dalla data dell'infrazione o, se non è possibile determinarla, dall'ultimo giorno del rispettivo periodo

---

<sup>46</sup> Questo collegamento tra processo di trasformazione dell'amministrazione in una prospettiva di efficienza, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, ed evoluzione del controllo contabile e finanziario della Corte dei conti, è già stato magistralmente illustrato da R. MARRAMA, *Evoluzione storica della pubblica amministrazione e Corte dei conti*, in *Diritto amm.*, 1997, n. 2, 182 ss., spec. 184, 189, 193-194.

<sup>47</sup> A. CONTIERI, *La riforma dei controlli in uno scritto di Antonio Romano Tassone*, cit., 1075.

<sup>48</sup> Artt. 6, 7, LOPTC.

<sup>49</sup> Cfr. V. DUARTE LLEDÓ and M. MIGUEL, *Governance and The Fight Against Corruption in Angola: Quid Vales? Quo Vadis?*, in *IMF Selected Issues Paper*, Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2025, 12.

<sup>50</sup> Art. 29, c. 2, legge n. 13/2010.

<sup>51</sup> Cfr. F. MÁRIO, *O Controlo Jurisdicional dos Dinheiros Públicos em Angola*, Università di Lisbona, 2015, 148 ss.

<sup>52</sup> Artt. 30, c. 2, 32, c. 2, lett. c), LOPTC.

<sup>53</sup> Cfr. legge 7 gennaio 2026, n. 1, che riforma le funzioni della Corte dei conti e la responsabilità amministrativo-contabile. Sui possibili profili di incostituzionalità e incongruenza della legge prima della sua recente approvazione, cfr. M. MAZZAMUTO, *I casi di esclusione della colpa grave nella responsabilità amministrativa: profili di incostituzionalità e di incongruenza del disegno di legge s. 1457 (Foti)*, in *Bilancio Comunità Persona*, 1 settembre 2025, 1 ss.

<sup>54</sup> Sulle problematiche che discendono dalla definizione di colpa grave contenuta nel codice dei contratti pubblici si v. di recente: A. CIOFFI, *Art. 2 (Principio della fiducia)*, in S. CIMINI e A. GIORDANO (a cura di), *Commentario al Codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2025, 24 ss.; M. A. SANDULLI, *La responsabilità erariale nel nuovissimo codice dei contratti pubblici*, in *Bilancio Comunità Persona*, 22 agosto 2025, 1 ss.. Sul tema si v. pure: R. SPAGNUOLO VIGORITA, *Il principio della fiducia nell'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici*, in AA. VV., *Studi sui principi del Codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2023, 48 ss.. Sulla tipizzazione della colpa grave si veda: M.R. SPASIANO, *Riflessione in tema di nuova (ir)responsabilità erariale e la strada della tipizzazione della colpa grave nella responsabilità erariale dei pubblici funzionari*, in *Dir. e proc. amm.*, 2021, 279 ss.; S. CIMINI, *La responsabilità amministrativa dopo il decreto semplificazioni: alcune proposte de jure condendo*, in *Scritti in onore di Aldo Carosi*, Napoli, 2021, 303 e ss. In vista della complessiva riforma della responsabilità amministrativa per ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, anche la Corte costituzionale, con la sentenza del 16 luglio 2024, n. 132, ha suggerito al legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che ad esso compete, di attingere al complesso di proposte illustrate nelle numerose analisi scientifiche della materia, tra cui, in primo luogo, l'ipotesi di un'adeguata tipizzazione di un concetto giuridico indeterminato quale quello della colpa grave, poiché l'incertezza della sua effettiva declinazione, affidata al giudice, costituisce uno degli aspetti più temuti dagli amministratori, accentuando la "fatica dell'amministrare", rendendo difficile l'esercizio della discrezionalità amministrativa e stimolando la "burocrazia difensiva" come reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità.

di gestione<sup>55</sup>. Mentre, nel nostro ordinamento è sempre di 5 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta<sup>56</sup>, inciso, quest'ultimo, che è stato tuttavia eliminato dalla recente legge n. 1/2026 di riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità erariale.

Un ruolo centrale nel sistema della giustizia contabile angolana viene svolto dal Procuratore Generale della Repubblica che opera in funzione di Pubblico Ministero ed ha il potere di richiedere e garantire, tra le altre cose, come accade anche nell'ordinamento italiano<sup>57</sup>, non solo l'avvio dei procedimenti giurisdizionali volti ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità finanziaria, ma anche l'esecuzione delle sentenze di condanna<sup>58</sup>.

## 5. I rapporti con altri soggetti interni o esterni all'ordinamento angolano

Il Tribunal de Contas nell'esercizio delle sue funzioni collabora anche con altre istituzioni e organi che all'interno dell'Angola sono responsabili del controllo e della supervisione delle finanze pubbliche, quali: l'Assemblea nazionale, che, a differenza del nostro Parlamento, è unicamerale ed è composta da 220 deputati che durano in carica 5 anni; l'Ispettorato generale dello Stato, che è un Servizio del Ministero delle Finanze; e, in una certa misura, anche la società civile.

L'Assemblea nazionale esercita un controllo politico tramite l'approvazione del bilancio e del rendiconto generale dello Stato e le audizioni parlamentari di ministri e funzionari statali.

E' interessante mettere in luce il controllo che anche in materia finanziaria può essere realizzato dalla società civile, che non è solo un controllo di tipo informale tramite l'esercizio del diritto di partecipare alla vita pubblica e di essere informati, ma è anche e soprattutto un controllo di tipo giurisdizionale tramite una vera e propria "azione popolare", contemplata addirittura all'art. 74 della Costituzione tra i diritti fondamentali del cittadino, il cui campo di applicazione è amplissimo, diversamente dall'ordinamento italiano in cui tale tipo di azione è concessa in via eccezionale dal legislatore, come accade, per esempio, in materia elettorale<sup>59</sup>. La disposizione costituzionale nello specifico conferisce ad ogni cittadino il diritto di agire in giudizio, non solo attraverso le associazioni preposte alla tutela di interessi specifici, ma anche individualmente, nei casi e nei termini stabiliti dalla legge. Un'azione che, sempre ai sensi della Costituzione, è finalizzata all'annullamento di atti dannosi per la salute pubblica, il patrimonio pubblico, storico e culturale, l'ambiente e la qualità della vita, la tutela del consumatore, la legalità degli atti amministrativi e altri interessi collettivi. Si assiste quindi, a livello costituzionale, all'attribuzione di una legittimazione ad agire diffusa, in cui si prescinde dalla specifica titolarità di una situazione giuridica soggettiva differenziata e qualificata in capo a colui che instaura il giudizio, allo scopo di tutelare una serie piuttosto ampia di interessi pubblici.

Per quanto riguarda il livello di partecipazione della società civile e dell'opinione pubblica al processo di elaborazione, approvazione, attuazione e verifica del bilancio pubblico, i recenti rapporti dell'OBS mostrano, però, che rimane estremamente limitato. Non esistono canali istituzionalizzati che permettano ai cittadini o alle organizzazioni civiche di contribuire attivamente alla formulazione del bilancio o di monitorarne l'esecuzione. Tale esclusione rappresenta un ostacolo rilevante al consolidamento di una cultura democratica orientata alla responsabilità e al controllo sociale della spesa pubblica.

Per migliorare la trasparenza, il controllo e la partecipazione diffusa ai processi di gestione delle entrate e delle spese pubbliche, occorre, tra le altre cose, che: l'Assemblea nazionale discuta la politica di bilancio prima che la relativa proposta presentata dal Governo, venga consultata in seguito alle revisioni di bilancio e -promuova udienze pubbliche più inclusive e rappresentative; le Commissioni legislative esaminino in modo regolare l'attuazione del bilancio nel corso dell'anno;-il Ministero delle Finanze sviluppi strumenti specifici per coinvolgere la società civile nella fase di elaborazione del bilancio; il Tribunal de Contas disponga di fondi e autonomia sufficienti per adempiere efficacemente al proprio mandato collabori attivamente alle

<sup>55</sup> Art. 86, LOPTC.

<sup>56</sup> Art. 1, c. 2, legge 20/1994.

<sup>57</sup> Cfr. C. CHIARENZA e P. EVANGELISTA, *Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti*, in V. TENORE (a cura di), *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli*, Milano, 2022, 633 ss., 904 ss.

<sup>58</sup> Artt. 28, 55 e 87, LOPTC.

<sup>59</sup> Art. 130, d.lgs. n. 104/2010, che approva il codice del processo amministrativo; artt. 9 e 70, d.lgs. n. 267/2000, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

indagini di *audit* e ne pubblichi i risultati in modo trasparente<sup>60</sup>. E' richiesto quindi un impegno coordinato tra Parlamento, Governo, organi di controllo e società civile, per rafforzare la trasparenza, migliorare l'efficienza della spesa pubblica e consolidare lo Stato di diritto.

La Corte dei conti angolana è chiamata, altresì, a cooperare con altre istituzioni e organismi analoghi, a livello sovranazionale e internazionale, come, per esempio, le ISCCPLP (Istituzioni Superiori di Controllo della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese), l'AFROSAI (African Organization of Supreme Audit Institutions) e l'INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)<sup>61</sup>.

In effetti, negli ultimi anni, il TdC ha rafforzato la sua azione mediante la pubblicazione delle relazioni annuali, la sperimentazione di nuove forme di controllo concomitante, una collaborazione più stretta con la Procura Generale della Repubblica, la partecipazione a programmi internazionali di *capacity building*. A tal proposito, si sottolinea, per esempio, che il Tribunal de Contas nel quadriennio 2019-2023 ha stipulato con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) un Piano di lavoro per la realizzazione di un "Programma per il consolidamento dei sistemi di governance economica e di gestione delle finanze pubbliche", finanziato dall'Unione Europea con un contributo di quasi 8 milioni di euro.

Permangono tuttavia alcune criticità e le principali riguardano: la carenza di risorse tecniche e umane; la mancanza di tempestività di taluni controlli e delle risposte amministrative all'esito degli stessi; l'assenza o la debolezza dei meccanismi di *enforcement* per l'effettiva esecuzione delle decisioni<sup>62</sup>; il carattere non vincolante delle raccomandazioni la cui attuazione dipende in larga misura dalla cooperazione spontanea delle autorità amministrative interessate<sup>63</sup>; la scarsa interoperabilità con altri sistemi di monitoraggio. Al riguardo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e lo stesso TdC suggeriscono o richiedono, tra le altre cose: il rafforzamento dell'autonomia operativa del TdC; la digitalizzazione dei processi di *audit*; la creazione di un sistema pubblico di tracciamento delle raccomandazioni del TdC; il potenziamento dei controlli concomitanti in tutti i ministeri chiave e in particolare in quelli che operano nei settori ad alta intensità di spesa pubblica, come le infrastrutture, la sanità e la difesa.

## 6. Il Tribunal de Contas tra presente e futuro

Il Tribunal de Contas incarna certamente un'istituzione cardine del sistema di controllo delle finanze pubbliche e, più in generale, garante del principio democratico di *accountability*, essendo formalmente investito del compito di garantire la legalità, la trasparenza e l'efficienza nell'uso delle risorse statali, agendo come custode dell'interesse pubblico contro gli abusi e le irregolarità nella gestione finanziaria.

Nonostante l'elevato profilo istituzionale e l'ampliamento negli ultimi anni delle competenze il TdC continua tuttavia ad operare in un contesto segnato da alcuni limiti organizzativi e funzionali e da una persistente influenza politica. In particolare, la nomina diretta dei vertici giudiziari da parte del Capo dello Stato, l'assenza di un sistema pienamente meritocratico e indipendente di selezione dei giudici, l'insufficienza delle risorse assegnate, la debolezza dei poteri sanzionatori e dei meccanismi di *enforcement* delle decisioni, ne limitano fortemente l'efficacia reale.

Il sistema politico angolano accentrato nelle mani del Capo dello Stato, unito a un tessuto istituzionale ancora fragile, compromette l'autonomia e l'efficacia d'azione degli organi di controllo e giurisdizionali ed il loro ruolo di contrappeso al Potere esecutivo<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. V. DUARTE LLEDÓ and M. MIGUEL, *Governance and The Fight Against Corruption in Angola: Quid Vales? Quo Vadis?*, cit., 12.

<sup>61</sup> Sulle relazioni internazionali del TdC si v. A.C. GUZZI, N. BORALI, L.P. RIBEIRO TCHINHAMA, *As instituições superiores de controle em Angola e Moçambique: do statebuilding à difusão de normas internacionais*, in *Fundação Getúlio Vargas | Escola de Administração de Empresas de São Paulo*, vol. 30, 2025, 9 ss.

<sup>62</sup> Vd. E.S. MANUEL, *O papel do Tribunal de Contas na resposta aos problemas e desafios da responsabilização da administração pública em Angola (2012–2021)*, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Lisbona, 2022.

<sup>63</sup> Tribunal de Contas de Angola, *As recomendações do Tribunal de Contas e o grau do seu cumprimento*, OISC/CPLP, Luanda, 2006.

<sup>64</sup> In termini non dissimili, J. PASSARINI, *L'incerto cammino del costituzionalismo in Angola. Una riflessione sul ricorso individuale diretto alle Corti di vertice dell'Africa australe*, in *federalismi.it*, 2020, n. 2, 4-5, il quale osserva come il proseguimento della transizione democratica nell'Africa subsahariana sia fortemente compromesso da un apparato istituzionale nel complesso debole, in cui le corti di vertice faticano ad emanciparsi dal Potere esecutivo.

La mancanza di una piena autonomia finanziaria e gestionale, insieme all'influenza del Presidente della Repubblica sul ciclo di bilancio e sulla nomina di giudici e alti funzionari, rende il controllo delle finanze pubbliche vulnerabile a pressioni e interessi politici.

In questo contesto, le raccomandazioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale e dallo stesso Tribunal de Contas vanno nella direzione corretta, prevedendo riforme orientate al rafforzamento dell'indipendenza e dell'autonomia istituzionale, all'ampliamento ed alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e giurisdizionali, alla trasformazione digitale, alla modernizzazione degli strumenti di *audit* e all'introduzione di meccanismi più efficaci per assicurare la trasparenza dei processi decisionali e la collaborazione tra le istituzioni.

Tuttavia, la vera sfida resta politica e culturale. Senza una volontà autentica di riforma, che nasca dalle élite politiche e venga sostenuta da una cittadinanza attiva, il TdC rischia di restare un'istituzione autoreferenziale, funzionale alla legittimazione del Potere, più che al suo controllo. Per superare questa situazione, è necessario un riequilibrio del sistema costituzionale, che rafforzi la divisione dei Poteri e promuova un'effettiva cultura della responsabilità pubblica.

Il futuro del Tribunal de Contas in Angola dipenderà non solo da riforme puntuali, ma da un ripensamento complessivo dell'architettura istituzionale e dei suoi meccanismi di *governance* e *accountability*. Soltanto in un quadro di reale indipendenza e responsabilità reciproca tra i Poteri dello Stato il TdC potrà divenire pienamente uno strumento efficace di tutela della spesa pubblica.